

Delibera n. 461 del 04/04/2013

REGIONE DEL VENETO  
**UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7**  
PIEVE DI SOLIGO

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemilatredici** , il giorno **quattro** del mese di **Aprile**

**Il Direttore Generale dell'U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del 29.12.2012, coadiuvato da:**

Il Direttore Amministrativo

**Dott. Paolo Pavan**

Il Direttore Sanitario

**Dott.ssa Maria Grazia Carraro**

Il Direttore dei Servizi Sociali  
e della funzione territoriale

**Dott. Giuseppe Bazzo**

ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RECLAMO EX ART. 669-TERDECIES CPC E CONFERIMENTO INCARICO RICORSO EX ART. 669 OCTIES CPC.-**

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che in data 02 luglio 2010 prot. 23682, è stato notificato a questa U.L.S.S. un ricorso ex art. 700 c.p.c., avanti il Tribunale Civile di Treviso – sezione Lavoro, promosso dalla sig.ra A. M. R. per ottenere l'erogazione gratuita da parte dell'Ulss n. 7 di Pieve di Soligo della terapia riabilitativa "R.I.C." da effettuarsi presso il Centro Giusti di Firenze e domiciliariamente (con personale di fiducia scelto dalla ricorrente) con onere a carico del SSN;
- che con deliberazione n. 920 del 8 luglio 2010 quest'Azienda ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio avverso il citato ricorso, conferendo, a tal fine apposito mandato speciale, all'avv. Piero Pignata, con domicilio eletto presso lo studio sito in Treviso, Piazza Ancillotto n. 8;
- che in data 26 ottobre 2010 il Giudice del lavoro di Treviso, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 20 ottobre 2010, ha emesso un'ordinanza con la quale "1. Ordina alla ULSS n. 7 di Pieve di Soligo di erogare gratuitamente ad A.M.R. il trattamento "R.I.C." da effettuarsi sia presso il Centro Giusti di Firenze che domiciliariamente, ponendone l'onere a carico del S.S.N., con decorrenza immediata e fino al marzo 2012. 2. Condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di causa che liquida in € 1.500 oltre IVA e CPA. 3. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU che liquida in € 700 oltre accessori";
- che con deliberazione n. 1405 del 3 novembre 2010 è stato deliberato di avviare il giudizio di merito per tutelare le ragioni dell'Azienda Ulss n. 7 rispetto le istanze della ricorrente;
- che l'Azienda ha proceduto al rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra A.M.R. fino a marzo 2012 come disposto dall'ordinanza del 26 ottobre 2010;
- che in data 25 giugno 2012 la sig.ra A.M. R. (assunto al protocollo generale in pari data al n. 22866) promuoveva un secondo ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale chiedeva: " *Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, stante la delicatezza e l'urgenza del caso, concedere l'erogazione gratuita della terapia R.I.C. sia ambulatorialmente presso il Centro Giusti di Firenze che domiciliariamente con fisioterapista scelto dalla ricorrente medesima, con onere economico totalmente a carico dell'Ulss 7 di Pieve di Soligo, per tutto il tempo necessario alla cura non essendo, come dimostrato, umanamente possibile delimitare la data a partire dalla quale la salute della ricorrente non avrà più benefici (considerato che tali sono anche i mancati peggioramenti o la non nascita di nuove patologie che invece potrebbero scaturire dalla non effettuazione della terapia riabilitativa R.I.C.)*";

Rilevato che all'udienza del 4 luglio 2012 il Giudice del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, ha posto ai CCTTUU dott.ssa Libero e dott. Zalaffi il seguente quesito: " *Visitata la ricorrente, esaminata la documentazione agli atti e compiuto ogni altro accertamento ritenuto opportuno dicano i CTU se sulla base dei risultati fin qui raggiunti sia opportuno che la terapia RIC prosegua anche oltre il termine già fissato in perizia del 31.3.2012 considerato, altresì, che la terapia non è stata completamente eseguita per motivi personali della ricorrente. Dicano i CTU se vi sia necessità di fissare un ulteriore termine e se sia utile prevedere anche una fase di mantenimento. Il tutto tenendo conto di tutti i criteri normativi indicati dalla resiste ASL (evidenza scientifica e beneficio a fronte delle risorse impiegate)*"

Vista l'ordinanza del 25 febbraio 2013 depositata in data 27 febbraio 2013 con la quale il Giudice ha pronunciato la seguente ordinanza:

"*Con la consulenza depositata in data 6 ottobre 2010 era stato accertato che era auspicabile per la ricorrente terminare la prima parte iniziale del protocollo, ovvero terminare le sette settimane continuative al Centro Giusti a completamento delle altre otto che erano già state effettuate prevedendo due rientri annui nel Centro Giusti per tre-quattro settimane oltre all'esecuzione della terapia in regime domiciliare e subordinando tale trattamento al limite temporale costituito da marzo 2012 ossia alla scadenza dei cinque anni dal trauma poiché, come descritto nell'elaborato le evidenze scientifiche di merito supportano i benefici ottenibili in modo tangibile fino al quinto anno dal trauma.*

*In esito alla successiva consulenza tecnica d'ufficio disposta nell'ambito del presente procedimento ex art. 700 c.p.c., i medesimi consulenti hanno osservato: che allo stato attuale non sussistano ulteriori evidenze scientifiche sulla base delle quali sia prospettabile per la ricorrente un ulteriore recupero anche con tecniche intensive; che nel caso in esame, visto il tempo trascorso dal trauma, più di cinque anni, si ritiene vi sia la necessità di mantenimento della situazione raggiunta la quale è ottenibile con un adeguato regime terapeutico riabilitativo domiciliare da parte di un terapeuta*

*qualificato per non meno di due ore al giorno e per un tempo indefinito.*

*Ritenuto pertanto che la prosecuzione del trattamento presso il Centro Giusti non soddisfi il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza di cui all'art. 1 comma 7 lettera B e C del decreto legislativo 19 giugno 1999/229" ha ordinato:*

*"1.all'Ulss n. 7 di Pieve di Soligo di erogare gratuitamente in favore della ricorrente un adeguato regime terapeutico riabilitativo domiciliare da parte di un terapeuta qualificato per non meno di due ore al giorno per un tempo indefinito.*

*2. di rifondere alla ricorrente le spese di causa che si liquidano in complessivi euro 1.500;*

*3. pone a carico della convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio che liquida in complessivi euro 700,00";*

Visto il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. notificato in data 21 marzo 2013 e assunto al protocollo generale al n. 12149 con il quale il legale della sig.ra A.M.R. chiede che il Tribunale in parziale riforma della reclamata ordinanza, conceda "l'erogazione gratuita della terapia riabilitativa R.I.C. sia ambulatorialmente presso il Centro Giusti di Firenze che domiciliariamente con fisioterapista scelto dalla ricorrente medesima, con onere economico totalmente a carico della U.L.S.S. 7 di Pieve di Soligo, per tutto il tempo necessario alla cura non essendo, come dimostrato, umanamente possibile delimitare la data a partire dalla quale la salute della ricorrente non avrà più benefici";

Ritenuto opportuno costituirsi avverso il reclamo notificato in data 21 marzo 2013 conferendo apposito mandato all'avv. Piero Pignata che segue già l'Azienda Ulss n. 7 per la posizione di cui trattasi, conferendo altresì l'incarico a ricorrere nel merito con ricorso ex art. 669 octies c.p.c. avverso l'ordinanza del 25 febbraio 2013;

Vista l'attestazione con cui il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di conferire, per le motivazioni sopra esposte, all'avv. Piero Pignata con studio sito in Treviso, Piazza Ancillotto n. 8 apposito mandato per la costituzione in giudizio avverso il reclamo notificato in data 21 marzo 2013;
2. di conferire altresì al medesimo legale apposito mandato per proporre ricorso ex art. 669 octies c.p.c. avverso l'ordinanza del 25 febbraio 2013;
3. di prevedere quale fondo spese la somma € 8.000,00 (rif. Conto C202305/2 – Fin. n. 4/15/2013);
4. di dare atto, inoltre, che l'incarico oggetto del presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale di questa Azienda Ulss7 ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

SF/sf  
Sf0104apr

Delib. n. 461 del 04/04/2013

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Dott. Gian Antonio Del Tos

Per il parere di competenza:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI  
E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE

f.to Dott. Paolo Pavan

f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro

f.to Dott. Giuseppe Bazzo

**PUBBLICAZIONE**

Pubblicazione all'Albo dell'U.L.S.S. per 15 giorni consecutivi dal 05/04/2013 .

PIEVE DI SOLIGO, li 05/04/2013

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali  
f.to Dott. Filippo Spampinato

**CONTROLLO REGIONE DEL VENETO**

Prot. n. ===== Data di arrivo ===== Data di scadenza =====

In ordine alla presente deliberazione sono stati chiesti chiarimenti con nota della Giunta Regionale prot. n. =====

del ===== Chiarimenti trasmessi con nota/delibera n. ===== in data =====

La presente deliberazione é stata approvata/annullata dalla Giunta Regionale (nota prot. n. ===== del =====)

PIEVE DI SOLIGO, li

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

=====

**ESECUTIVITA'**

**DELIBERA DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA TERMINI** In data:

PIEVE DI SOLIGO, li

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali

INVIO:

Collegio Sindacale 05/04/2013

Conf./Rappr. dei Sindaci

Consiglio dei Sanitari

Uffici/Servizi

**AFFARI GENERALI E LEGALI**

PIEVE DI SOLIGO, li 05/04/2013

Il Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali  
f.to Dott. Filippo Spampinato